


COMUNE DI BRUGINE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO GENERALE PER
LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Il presente regolamento:

- 1) è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.98 con atto n. 68 (CORECO n. 2185) divenuto esecutivo con delibera di C.C. n. 2 del 15.02.99 (CORECO n. 259/99);
- 2) è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 03.12.98 al 18.12.98;
- 3) è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17.03.99 al 01.04.99;
- 4) è entrato in vigore dopo la ripubblicazione;
- 5) è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/12/2007 con deliberazione n. 46;
- 6) Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/12/2007 al n. 907 del registro delle pubblicazioni.
- 7) Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16 GEN. 2008 al n. 26 del Registro delle Pubblicazioni.


Il Segretario Comunale
Baldo Dr. Fabrizio

COMUNE DI BRUGINE	
N. <u>26</u> Registro Pubblicazioni	
Si certifica che il presente atto viene ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.	
Dal <u>16 GEN. 2008</u>	al <u>31 GEN. 2008</u>
Brugine, <u>1 FEB. 2008</u>	
 IL MESSO COMUNALE	

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 5
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	ARTICOLO 6
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 7
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 8
DIRITTO DI INTERPELLO	ARTICOLO 9
ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE	ARTICOLO 10
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 11
SANZIONI	ARTICOLO 12
INTERESSI	ARTICOLO 13
COMPENSAZIONE	ARTICOLO 14
CONTENZIOSO TRIBUTARIO	ARTICOLO 15
SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI	ARTICOLO 16
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA	ARTICOLO 17
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO	ARTICOLO 18
RIMBORSI	ARTICOLO 19
IMPORTI MINIMI	ARTICOLO 20
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 21
ENTRATA IN VIGORE	ARTICOLO 22

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 142 e 241 del 1990, al decreto legislativo 77 del 1995, alla legge 127 del 1997 ed al decreto legislativo 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuando i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie e non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti, informati ai criteri generali stabiliti nel presente atto, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione. Tali regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo che norme di legge dispongano altrimenti.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non vengano adottati nei termini i Regolamenti di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti e tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.

ARTICOLO 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete al Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 5

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione delle norme ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ogni singolo regolamento delle entrate può stabilire eventuali esenzioni e/o riduzioni a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Tali agevolazioni si applicano a condizione che l'ONLUS dimostri d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11 comma 2 del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali. Le ONLUS sono tenute inoltre, qualora richiesto, ad inviare dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici.

ARTICOLO 6

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 446/97:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con gli altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990,

n. 142 e successive modificazioni, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche;

d) affidamento, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge 24.12.1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44, comma 1, della Legge 23.12.1994 n. 724.

ARTICOLO 7

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione della entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano ai funzionari responsabili di cui al comma 1 tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate, assegnando le risorse in base agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
2. Il responsabile di ciascuna entrata di cui all'art. 7 provvede al controllo e alla verifica dei versamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti stabiliti e carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
4. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 9

DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

ARTICOLO 10

ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per i cittadini con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 11

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari responsabili o dal concessionario entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e il responsabile del procedimento. *(Comma modificato con atto CC n. 46/2007)*
2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 12

SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono previste dai D. Lgs. nn. 471-472-473 del 23/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
2. Le sanzioni relative ad entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o, in mancanza, dalle leggi. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario designato quale responsabile della relativa gestione di cui all'art. 7.
3. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni precedenti, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti, per errore, a favore di un comune diverso. Il contribuente, su richiesta dell'ufficio, è tenuto ad esibire la documentazione a prova dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 13

INTERESSI

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi, calcolati su base annua aumentando di due virgola cinque punti percentuali l'interesse legale previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 14

COMPENSAZIONE

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti verso l'Ente con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il

versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 15

CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 546 31 dicembre 1992, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Responsabile del Settore Tributi.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

ARTICOLO 16

SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Funzionario Responsabile per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 17

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e i singoli regolamenti attuativi.
2. Compete al responsabile del servizio tributi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete, comunque al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutività sugli stessi, anche quando il servizio sia stato affidato ai terzi.
3. Compete al responsabile del servizio di Polizia Municipale la formazione dei ruoli coattivi per il recupero delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada o di altre norme legislative o regolamentari, irrogate dal Servizio stesso.
4. Il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione di cui all'art. 7. Nel caso in cui sia stata affidata a terzi la gestione dell'entrata, il Concessionario deve fornire al funzionario responsabile l'attestazione che ne comprova il titolo per la riscossione.
5. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.
6. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del responsabile del servizio di cui all'art. 7 o del concessionario che ha in gestione il servizio.
7. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivanti dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o

differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	5
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	10
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento	20

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 13. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non compiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché



l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari dell'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive e seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

ARTICOLO 19

RIMBORSI

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio entro il termine previsto dalla legge n. 296/2006, all'art. 1 comma 164.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo risulti inferiore a 2,00 (due/00) euro. *(Comma aggiunto con atto CC n. 46/2007)*

ARTICOLO 20

IMPORTI MINIMI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 6,00 (sei/00) ai sensi della legge n. 296/06 art. 1 comma 168.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito per ogni tributo comunale nella misura di € 2,00 (due/00).

ARTICOLO 21

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. I poteri di autotutela e accertamento con adesione vengono disciplinati con appositi Regolamenti.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi e di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.